Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 30 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 169 DEL 30 LUGLIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Settima estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

(2208)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Ottava estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

(2209)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 27.

Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni comunali e provinciali, Istituzioni pubbliche di beneficenza ed Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Art. 3.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 28.

Erezione in comune autonomo della frazione Casavatore del comune di Casoria in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La frazione Casavatore del comune di Casoria, è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale delimitata nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Casoria e di Casavatore.

Art. 2.

L'organico del comune di Casavatore ed il nuovo organico del comune di Casoria saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Casoria che eventualmente sarà inquadrato nell'organico del comune di Casavatore, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 604.
Abrogazione delle disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014, sull'obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, non comporta l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

Le facoltà di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, possono essere esercitate anche nei confronti di coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel predetto art. 2.

Art. 2.

L'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 365. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.
Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;
Vista la lettera n. 6466/11/A7 del 19 febbraio 1946, con la quale il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta propone la convalida dei licenziamenti, disposti dall'Ente medesimo, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per gli impiegati elencati nel foglio sopradistinto, a datare dal giorno a fianco di ciascun nominativo segnato;
Considerato che l'opera del personale anzidetto non è necessaria all'Ente per lo svolgimento della sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data a fianco di ciascun nominativo segnata, i licenziamenti dei seguenti impiegati disposti dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana:

Pizzolato Virgilio a datare dal 30 ottobre 1943; Giovannoli Delia a datare dal 31 ottobre 1943; Pellegrini Caterina a datare dal 31 ottobre 1943; Ballesi Alessandro a datare dal 30 novembre 1943; Bernardini Bruna a datare dal 30 novembre 1943; Bricca Rosetta a datare dal 30 novembre 1943; Frattali Aniceto a datare dal 30 novembre 1943; Mangione Rita a datare dal 30 novembre 1943; Perozzi M. Luisa a datare dal 30 novembre 1943; Ricci Enzo a datare dal 30 novembre 1943; Semproni Licia a datare dal 30 novembre 1943; rag. Ballesio Italo a datare dal 15 dicembre 1943; Gandi Franca a datare dal 15 dicembre 1943; rag. Milandri Alfredo a datare dal 31 dicembre 1943; Abbattista Mario a datare dal 28 febbraio 1944; Avattaneo Umberto a datare dal 28 febbraio 1944; Giacchetti Anna a datare dal 28 febbraio 1944; Magnino Bice a datare dal 28 febbraio 1944; Montingelli Antonio a datare dal 28 febbraio 1944; Palazzoli Marcello a datare dal 28 febbraio 1944; Perna Pia a datare dal 28 febbraio 1944;

Pescatore Filomena a datare dal 28 febbraio 1944; Sancinelli Lena a datare dal 28 febbraio 1944; Tassi Maria a datare dal 28 febbraio 1944; Cecconi Spartaco a datare dal 28 febbraio 1944; Cassano Teresa a datare dal 15 marzo 1944; rag. Cassano Edgardo a datare dal 30 aprile 1944; De Bellis Antonio a datare dal 31 maggio 1944.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2205)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura di una dipendenza in Stiava, frazione del comune di Massarosa (Lucca) della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Stiava, frazione del comune di Massarosa (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti del cessato Ispettorato del credito con i quali i signori Aldo Lasagni, Guido Azzali e rag. Luigi Paterlini, vennero nominati rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia);

Considerato che il sig. Lasagni si è da tempo allontanato per motivi politici da Correggio, che il signor Azzali è deceduto e che il rag. Paterlini è stato ora segnalato per la carica di presidente del suddetto Monte;

Decreta:

I signori rag. Luigi Paterlini fu Attilio, rag. Lini Sergio di Oreste e rag. Giovanardi Nelson di Frediano sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2184)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

Rilievo da parte della Cassa di risparmio di Pesaro delle attività e delle passività della Cassa rurale e artigiana di Fratterosa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la convenzione in data 17 maggio 1946, a rogito notaio dott. Giuseppe Fabbri, con studio in Pesaro, stipulata tra la Cassa di risparmio di Pesaro e la Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa in liquidazione, relativa alla cessione di attività e passività dalla seconda alla prima;

Ritenuto che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa;

Autorizza

la cessione alla Cassa di risparmio di Pesaro delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa in liquidazione, alle condizioni specificate nella convenzione di cui alle premesse.

La suddetta Cassa di risparmio è inoltre autorizzata ad aprire una propria filiale in Fratterosa (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 17 marzo 1943, con il quale il cav. ragioniere Giuseppe Torsi, venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi;

Considerato che il predetto cav. rag. Torsi, è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il cav. rag. Giuseppe Torsi, è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valle Aurina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Valle Aurina (Bolzano) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato decreto-legge numero 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 7 ottobre 1939, con il quale il dott. Orfeo Cesaro venne nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta ed i signori dott. Ervino Cusnori, Fioravante Pallacro e Giacomo Gartner membri del Comitato di sorveglianza;

Visto il provvedimento dell'agosto 1944 del commissario supremo per la zona di operazioni nelle Prealpi con il quale venne affidata la prosecuzione della liquidazione della sovraccennata Cassa all'avv. Leopoldo Happacher, in sostituzione del dott. Cesaro;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Happacher ed alla ricomposizione del Comitato di sorveglianza presso l'azienda anzidetta;

Decreta:

Il sig. Edoardo Mahl di Carlo, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Valle Aurina ed i signori Luigi Oberkofler di Francesco « Wiedenhof » Giacomo Oberhollenzer di Giacomo e Francesco Kaiser « Baumann » sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2183)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1946.
Sostituzione del commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, con il quale l'avv. Francesco Spezzano, veniva nominato commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Spezzano da commissario dell'Ente;

Vista la necessità di facilitare e di affrettare l'invocato ritorno dell'Organizzazione consortile degli agricoltori all'originaria forma cooperativa;

Vista ancora l'opportunità di provvedere nel frattempo a meglio inserire l'attività, specie di interesse pubblico, della Federazione italiana dei consorzi agrari nel quadro programmatico del nuovo ordinamento economico del Paese;

Riconosciuta infine l'opportunità di affidare tali compiti di carattere contingente ad un funzionario dell'Amministrazione centrale particolarmente idoneo ad assolvere le funzioni in parola;

Decreta:

Il prof. Paolo Albertario, è nominato commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari, in sostituzione dell'avv. Francesco Spezzano, le cui dimissioni vengono accettate.

Roma, addì 26 luglio 1946

Il Ministro: SEGNI

(2204)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1946.
Prezzo di cessione della saccarina di Stato destinata ad usi farmaceutici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;
Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238;
Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;
Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1940;
Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati è fissato, a partire dalla data del presente decreto, in lire ottomilatrecento per ogni chilogrammo netto.

Il prezzo della saccarina già ceduta, invece, dallo Stato per gli identici usi, nel periodo dal 24 agosto 1945 alla data suddetta, resta stabilito in lire quattromilaottocento per ogni chilogrammo netto, escluso quanto è stato pagato dagli assegnatari alla società fornitrice.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2206)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.
Nomina dell'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais a commissario straordinario dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 12 marzo 1936, n. 671, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi che è attualmente privo di comitato amministratore, e considerata l'opportunità di affidare a detto commissario straordinario il compito di predisporre la liquidazione dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais, è nominato commissario straordinario dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data del presente decreto il commissario straordinario di cui all'articolo precedente, dovrà presentare al Ministro per la marina le proprie proposte per la liquidazione dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.

Roma, addì 14 maggio 1946

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per l'interno
ROMITA

(2203)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedra vacante di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova è vacante la cattedra di diritto romano, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2207)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 luglio 1946 - N. 163

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,45
Id. 3,50 % 1902	84,70
Id. 3 % lordo	71,80
Id. 5 % 1935	96,575
Redimibile 3,50 % 1934	80,625
Id. 5 % 1936	95,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, venero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov. 5 % (1951) Serie A-I	3555	1.600 —	Melotti *Laura* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando.	Melotti *Vera* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando.
Id	3556	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	669465	84 —	Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia).	Confalonieri *Angela-Giovanna-Carolina*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	26789	220, 50	Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Aicardi Costanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio)	Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	342465	350 —	Reghitto *Andrea* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova).	Reghitto *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	362282	343 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie C	320	20 —	Orlandi *Albertina* di Amedeo, minore sotto la patria potestà del padre.	Orlandi *Maria Albertina*, ecc., come contro.
Id. Serie G	338	40 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	825808	994 —	Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Giaglione (Torino).	Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	402389	3.409 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	186832	420 —	Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Acuto Pietro fu Giuseppe, domiciliata a Lu (Alessandria), con vincolo dotale.	Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro.
Id.	680681	35 —	Toselli *Francesca* fu Antonio, moglie di Toselli Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), con vincolo dotale.	Toselli *Maria Francesca*, ecc., come contro.
Id.	589008	700 —	Jamoretti Maria fu *Giovanni*, moglie di *Ranzini-Pallavicini* o *Pallavicini-Ranzini* Antonio fu Lorenzo.	Jamoretti Maria fu *Giacomo*, moglie di *Ranzini Pallavicini* Antonio fu Lorenzo.
Id.	208603	24, 50	Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Giovanni Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Mossa *Chiara-Margherita-Luigia* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Gio-Batta* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.
Id.	775751	252 —	Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Gio. Battista* De Ambrosys *fu* Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	127952	1.277, 50	Mossa *Luisa* fu *Augusto Orazio*, moglie di De Ambrosys *Giuseppe Giambattista fu* Emanuele, con vincolo dotale.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % Serie A	5681	250 —	Mossa *Luisa*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	5796	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	115127	655 —	Borghesi *Amerigo fu Virgilio Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Risaliti *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma.	Borghesi *Americo Ennio Giulio fu Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Risaliti *Annita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	234890	28 —	Challier Teodoro Alfonso, *Anastasia Dorotea*, Filiberto Luigi e Maria Silvia di Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pourieres, frazione del comune di Usseaux (Torino).	Challier Teodoro Alfonso, *Maria Anastasia Dorotea*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	34431	192,50	Ponzoni *Marietta* fu Natale, vedova di Novati Giacomo, domiciliata in Como.	Ponzoni *Rosa Maria* fu Natale, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	26781	672 —	Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Mario* fu Vita, domiciliata a Nizza Monferrato (Alessandria)	Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Emanuele . ario* fu Vita, ecc., come contro.
Red. 3,50 %	352170	266 —	*Lettieri Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale, vedova *Lettieri* Vincenzo, dom. a Frattamaggiore (Napoli),	*Lettiero Francesca* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale vedova *Lettiero*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1812)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.